

REGOLAMENTO (UE) N. 73/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la sicurezza e supportare i nuovi concetti operativi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo (European air traffic management network, di seguito «EATMN») è necessario disporre di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche di qualità adeguata.
- (2) L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation Organisation, di seguito «ICAO») ha definito una serie di requisiti di qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche in termini di accuratezza, risoluzione e integrità che occorre rispettare e mantenere nell'ambito dell'EATMN ai fini del trattamento dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche.
- (3) Si considera che i requisiti dell'ICAO forniscono una base sufficiente per i requisiti attuali di qualità dei dati ma esistono carenze comprovate che devono essere corrette, in particolare per supportare applicazioni future.
- (4) L'allegato 15 della convenzione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (di seguito, «la convenzione di Chicago») deve fornire la base principale di riferimento per i requisiti di qualità dei dati. I riferimenti alle disposizioni dell'allegato 15 della convenzione di Chicago non devono costituire automaticamente un riferimento all'allegato 4 della convenzione di Chicago o ad altri allegati della stessa.
- (5) L'analisi della situazione attuale ha dimostrato che i requisiti di qualità riguardanti i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche non sono sempre soddisfatti nell'ambito dell'EATMN, in particolare per quanto riguarda l'accuratezza e l'integrità.
- (6) Nella catena dei dati aeronautici si continua a registrare una quantità significativa di attività realizzate manualmente su supporto cartaceo che fanno aumentare notevolmente la possibilità di errore e di degradazione della qualità dei dati. È pertanto necessario adottare misure specifiche per migliorare la situazione.
- (7) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, Eurocontrol ha ricevuto il mandato di elaborare i requisiti che integrano e rafforzano l'allegato 15 della convenzione di Chicago per conseguire una qualità sufficiente delle informazioni aeronautiche. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 16 ottobre 2007 concernente il suddetto mandato.
- (8) Conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 552/2004, le informazioni aeronautiche devono essere fornite progressivamente in formato elettronico, sulla base di un insieme di dati concordato in comune e normalizzato. I requisiti in oggetto devono successivamente applicarsi a tutti i dati aeronautici e a tutte le informazioni aeronautiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (9) Il presente regolamento non riguarda le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
- (10) Le organizzazioni militari che forniscono informazioni aeronautiche utilizzate per le operazioni di traffico aereo generale costituiscono un elemento essenziale nell'ambito del trattamento dei dati aeronautici e gli Stati membri devono assicurare che la qualità dei dati in oggetto sia sufficiente per rispondere all'uso previsto.
- (11) La trasmissione e la pubblicazione tempestive di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche nuovi o modificati, conformemente alle modifiche e ai requisiti applicabili in materia di cicli di aggiornamento definiti dall'ICAO e dagli Stati membri, sono considerate essenziali per garantire la qualità dei dati.
- (12) Gli Stati membri devono esercitare una gestione e un controllo effettivi di tutte le attività che danno luogo alla creazione di dati aeronautici e informazioni aeronautiche per assicurare che i dati presentino una qualità sufficiente per l'uso previsto.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.